

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
91/C 309/01	ECU.....	1
91/C 309/02	Aiuti di Stato — C 44/90 (465/90) — Francia	2
Corte di giustizia		
91/C 309/03	Sentenza della Corte (Prima Sezione), del 5 novembre 1991, nella causa C-348/90 P: Parlamento europeo contro Gabriella Virgili-Schettini (<i>Dipendente — Ferie — Indennità compensativa per ferie non godute</i>)	3
91/C 309/04	Sentenza della Corte, del 7 novembre 1991, nella causa C-313/89: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (<i>Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 80/155/CEE — Formazione delle ostetriche</i>)	3
91/C 309/05	Sentenza della Corte, del 7 novembre 1991, nel procedimento C-17/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Pinaud Wieger Spedition contro Bundesanstalt für den Güterfernverkehr (<i>Libera prestazione di servizi — Trasporti di cabotaggio</i>)	4
91/C 309/06	Sentenza della Corte, del 7 novembre 1991, nella causa C-309/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (<i>Inadempimento da parte di uno Stato — Attività professionali nel settore dell'architettura</i>)	4
91/C 309/07	Causa C-275/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles con sentenza 15 ottobre 1991, nella causa Alfredo Iacobelli contro Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité e Union Nationale des Fédérations Mutualistes Neutres	5

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 309/08	Causa C-280/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 31 luglio 1991, nel procedimento Finanzamt Kassel-Goethestraße contro Società in accomandita semplice Viessmann	5
<p style="margin-left: 2em;">II <i>Atti preparatori</i></p> <p style="margin-left: 2em;">Commissione</p>		
91/C 309/09	Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay..	6
	Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay	7

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

28 novembre 1991

(91/C 309/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,9728	Scudo portoghese	181,610
Marco tedesco	2,03776	Dollaro USA	1,26177
Fiorino olandese	2,29680	Franco svizzero	1,80055
Sterlina inglese	0,713308	Corona svedese	7,46401
Corona danese	7,92077	Corona norvegese	8,02057
Franco francese	6,96119	Dollaro canadese	1,43072
Lira italiana	1537,15	Scellino austriaco	14,3438
Sterlina irlandese	0,764524	Marco finlandese	5,51394
Dracma greca	232,002	Yen giapponese	163,904
Peseta spagnola	129,940	Dollaro australiano	1,60838
		Dollaro neozelandese	2,24315

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

AIUTI DI STATO

C 44/90 (465/90)

Francia

(91/C 309/02)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti e a tasse parafiscali a vantaggio dell'Établissement national technique pour l'amélioration de la viticulture (ENTAV) — progetto di decreto relativo ad una tassa parafiscale a favore dell'ENTAV**

Nella lettera sotto riportata la Commissione informa il governo francese della propria decisione di chiudere la procedura.

«Signor Ministro,

1. Con lettera del 21 agosto 1990, la Rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, il progetto di decreto di cui all'oggetto.

2. Il progetto di decreto istituisce una tassa parafiscale destinata al finanziamento delle attività dell'ENTAV fino al 31 dicembre 1992. Si tratta del rinnovo dell'attuale regime, comunicato dalle autorità francesi nel quadro dell'indagine effettuata dalla Commissione in merito agli aiuti all'agricoltura finanziati mediante tasse parafiscali.

3. Gli aiuti così finanziati consentono di realizzare azioni di ricerca, nel campo della selezione, sulle tecniche colturali, resistenza alle malattie, ecc. I risultati della ricerca sono oggetto di ampia diffusione; vengono inoltre realizzate azioni di divulgazione anche presso i produttori.

4. Con lettera del 5 dicembre 1990, la Commissione ha comunicato al governo francese la propria decisione ⁽¹⁾ di iniziare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti di cui al punto 3, non tanto a causa della loro finalità, ma a causa delle loro modalità di finanziamento; tali modalità prevedono infatti la riscossione di una tassa parafiscale anche sulle piante di vite importate dagli altri Stati membri. La Commissione ha altresì iniziato la procedura nei confronti dell'aiuto per l'esportazione di piante di vite (articolo 2 del progetto) sotto forma di esenzione dal versamento dell'imposta parafiscale sulle piante di vite destinate all'esportazione.

5. Con lettere del 30 gennaio e del 14 giugno 1991, il governo francese ha comunicato la propria decisione di sopprimere, nel progetto di decreto, questi due elementi, cosicché la tassa prevista colpisce soltanto le piante prodotte in Francia ed è estesa alla vendita di piante di vite destinate all'esportazione.

6. La Commissione, prendendo atto della decisione del governo francese, ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, iniziata in merito agli aiuti in esame.»

(¹) GU n. C 91 del 9. 4. 1991, pag. 2.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

del 5 novembre 1991

nella causa C-348/90 P: Parlamento europeo contro Gabriella Virgili-Schettini (*)

(*Dipendente — Ferie — Indennità compensativa per ferie non godute*)

(91/C 309/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-348/90 P, avente ad oggetto un ricorso del Parlamento europeo (agenti: sigg. J. Campinos, M. Peter e J. L. Rufas Quintana) diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 26 settembre 1990 nella causa T-139/89 tra Gabriella Virgili-Schettini e il Parlamento europeo, resistente Gabriella Virgili-Schettini, con l'avv. V. Elvinger, del foro di Lussemburgo e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 4, rue Tony Neuman, che conclude che la Corte voglia confermare la sentenza impugnata e condannare il ricorrente alle spese, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori: Sir Gordon Slynn, presidente di sezione; R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 novembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*

2. *Il Parlamento è condannato alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

del 7 novembre 1991

nella causa C-313/89: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (*)

(*Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 80/155/CEE — Formazione delle ostetriche*)

(91/C 309/04)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-313/89, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Daniel Calleja y Crespo) contro Regno di Spagna (agenti: inizialmente sig. Javier Conde de Saro, in seguito sigg. Carlos Bastarreche Sagües e Antonio Hierro Hernandez-Mora), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che non adottando nei termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 gennaio 1980, 80/155/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione; J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 novembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il Regno di Spagna, non adottando nei termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 gennaio 1980, 80/155/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'accesso alle*

(*) GU n. C 12 del 18. 1. 1991.

(*) GU n. C 288 del 16. 11. 1989.

attività dell'ostetrica e al loro esercizio, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.

2. Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

SENTENZA DELLA CORTE

del 7 novembre 1991

nel procedimento C-17/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht): Pinaud Wiegler Spedition contro Bundesanstalt für den Güterfernverkehr (1)

(Libera prestazione di servizi — Trasporti di cabotaggio)

(91/C 309/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-17/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra Pinaud Wiegler Spedition e Bundesanstalt für den Güterfernverkehr, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 59 del Trattato CEE, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; Sir Gordon Slynn, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, P. J. G. Kapteyn, presidenti di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodriguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 novembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Allo stato attuale del diritto comunitario, gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE non ostano a che ad un'impresa avente sede in uno Stato membro sia vietato incaricare un trasportatore di un altro Stato membro di effettuare per essa prestazioni di trasporto nell'ambito nazionale, alle tariffe generali in vigore nel primo Stato, con veicoli autorizzati nel secondo Stato al trasporto di merci.

(1) GU n. C 50 dell'1. 3. 1990.

SENTENZA DELLA CORTE

del 7 novembre 1991

nella causa C-309/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato — Attività professionali nel settore dell'architettura)

(91/C 309/06)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-309/90, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. D. Gouloussis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica omettendo di adottare e di comunicare alla Commissione, nei termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223, pag. 15), 20 dicembre 1985, 85/614/CEE, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE (GU n. L 376, pag. 1) e 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, in seguito all'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE (GU n. L 27, pag. 71, rettifica pubblicata nella GU n. L 87, pag. 36), è venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato CEE, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; F. A. Schockweiler, F. Grévisse, P. J. G. Kapteyn, presidenti di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: J. A. Pompe, vicescancelliere, ha pronunciato, il 7 novembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La Repubblica ellenica, omettendo di adottare e di comunicare alla Commissione, nei termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223, pag. 15), 20 dicembre 1985, 85/614/CEE, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE (GU n. L 376, pag. 1) e 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, in seguito all'adesione del Por-

(1) GU n. C 301 del 30. 11. 1990.

togallo, la direttiva 85/384/CEE (GU n. L 27, pag. 71, rettifica pubblicata nella GU n. L 87, pag. 36), è venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato CEE.

2. *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles con sentenza 15 ottobre 1991, nella causa Alfredo Iacobelli contro Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité e Union Nationale des Fédérations Mutualistes Neutres

(Causa C-275/91)

(91/C 309/07)

Con sentenza 15 ottobre 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1991, nella causa Alfredo Iacobelli contro Institut National d'Assurances Maladie-Invalidité e Union Nationale des Fédérations Mutualistes Neutres, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 36, n. 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 e 46, n. 1, secondo comma, «in fine», del regolamento (CEE) n. 1408/71, che esso applica, ostino a che l'istituzione di uno Stato membro, cui è presentata, dall'istituzione di un altro Stato membro, una domanda di pensione d'invalidità in base all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 1408/71, conceda ad un lavoratore migrante la pensione di vecchiaia in luogo della pensione d'invalidità, qualora risulti che la pensione di vecchiaia, il cui diritto esista in forza della sola normativa nazionale, sia più vantaggiosa della pensione d'invalidità, calcolata con il

sistema del cumulo e della ripartizione proporzionale, ossia ostino all'interpretazione data dal resistente agli artt. 241, n. 1, del regio decreto 4 novembre 1963, emanato in applicazione della legge 9 agosto 1963, che istituisce ed organizza un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità, e 76 quater, n. 2, nuovo primo comma, di tale legge.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 31 luglio 1991, nel procedimento Finanzamt Kassel-Goethestraße contro Società in accomandita semplice Viessmann

(Causa C-280/91)

(91/C 309/08)

Con ordinanza 31 luglio 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 ottobre 1991, nel procedimento Finanzamt Kassel-Goethestraße contro Società in accomandita semplice Viessmann, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 4 della direttiva 69/335/CEE⁽¹⁾ consenta agli Stati membri di assoggettare all'imposta sulle società la trasformazione di parte delle quote di un socio accomandatario in una quota di socio accomandante all'interno di una GmbH & Co. KG (società in accomandita con socio a responsabilità limitata) già esistente.

(¹) GU n. L 249 del 13. 10. 1969, pag. 25.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay

(91/C 309/09)

COM(91) 434 def.

(Presentata dalla Commissione il 14 novembre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno che la Comunità approvi, per la realizzazione dei suoi obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne, l'accordo quadro di cooperazione con la Repubblica del Paraguay,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 25 dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

La Commissione, coadiuvata da alcuni rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita dall'articolo 21 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretariato del Consiglio.

ACCORDO

quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Paraguay

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

dall'altra,

CONSIDERANDO i vincoli di amicizia che uniscono gli Stati membri della Comunità economica europea, in appresso denominata «Comunità», e la Repubblica del Paraguay, in appresso denominata «Paraguay»;

RIBADENDO l'importanza da essi attribuita ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici e al rispetto dei diritti dell'uomo;

TENENDO CONTO dei principi enunciati nella Dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990 e nel Comunicato di Lussemburgo del 27 aprile 1991, elaborato congiuntamente dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dai paesi del Gruppo di Rio;

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e i suoi Stati membri sono disposti a contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali incontrati dal Paraguay al momento del ripristino della democrazia;

DATO CHE è nell'interesse di entrambe le parti instaurare vincoli contrattuali, al fine di sviluppare una cooperazione approfondita nei settori di importanza strategica per il progresso economico e sociale, nonché di intensificare e diversificare e gli scambi commerciali ed incoraggiare i flussi d'investimento;

VISTI i nuovi orientamenti della Comunità in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina;

CONSAPEVOLI di quanto sia importante far partecipare alla cooperazione le persone e le organizzazioni direttamente interessate, in particolare gli operatori economici e gli organismi che li rappresentano;

CONSIDERANDO che il Paraguay ha avviato con l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay un vasto processo di integrazione regionale nel Cono Sud mediante il «Mercato comune del Sud», in appresso denominato MERCOSUR, e che, per sostenere detto processo, la Comunità intende instaurare una cooperazione con ciascuno di questi paesi e con la nuova organizzazione regionale;

TENENDO CONTO della loro attuale o futura appartenenza all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e della necessità di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero e senza ostacoli,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

.....

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY

.....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Basi democratiche della cooperazione**

Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e il Paraguay e tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali tanto della Comunità quanto del Paraguay.

*Articolo 2***Sostegno al processo di democratizzazione**

1. Le parti contraenti giudicano fondamentale il sostegno che la Comunità può dare per consolidare il processo di democratizzazione in Paraguay. A tale riguardo, la Comunità ribadisce la sua volontà di contribuire, nei limiti delle sue competenze e possibilità, a rafforzare le istituzioni democratiche paraguaiane.

2. Le parti decidono altresì di favorire, mediante iniziative appropriate, il ritorno in Paraguay delle persone che hanno dovuto lasciare il paese per motivi politici.

*Articolo 3***Cooperazione economica**

1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei loro obiettivi economici a medio e lungo termine, le parti contraenti si impegnano ad instaurare la più vasta cooperazione economica possibile. Tale cooperazione è intesa in particolare a:

- a) promuovere la diversificazione dell'economia paraguaiana;
- b) rafforzare e diversificare i loro legami economici;
- c) contribuire allo sviluppo delle loro economie ed al miglioramento dei rispettivi livelli di vita;
- d) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati;
- e) creare condizioni favorevoli allo sviluppo del mercato occupazionale;
- f) incentivare la cooperazione industriale e commerciale, in particolare tra le piccole e medie imprese;
- g) sostenere l'inserimento del Paraguay nel MERCOSUR.

2. Le parti contraenti determineranno di concerto i settori della loro cooperazione economica e industriale, senza escluderne nessuno a priori e tenendo conto delle rispettive finalità, del reciproco interesse e delle rispettive competenze. In base a quanto precede, questa cooperazione avrà luogo nei seguenti settori:

- a) servizi, compresi servizi finanziari, turismo, trasporti e telecomunicazioni;
- b) proprietà intellettuale e industriale, norme e standard;
- c) gestione delle risorse naturali e, in particolare, conservazione e sfruttamento razionale delle risorse forestali, compreso il rimboschimento;
- d) tutela dell'ambiente;
- e) agricoltura;
- f) industria, sfruttamento delle risorse minerarie ed energia;
- g) questioni economiche e monetarie.

3. Le azioni previste comprenderanno:

- a) conferenze e seminari;
- b) missioni commerciali e industriali;
- c) missioni di esplorazione, di investimento e di promozione delle joint venture;
- d) visite e incontri di operatori economici;
- e) organizzazione di settimane commerciali e di fiere generali e settoriali;
- f) invio di esperti;
- g) studi specifici;
- h) servizi di consulenza e assistenza tecnica;
- i) cooperazione tra istituzioni finanziarie;
- j) la conclusione di convenzioni contro la doppia imposizione tra la CEE e il Paraguay;
- k) scambi di informazioni pertinente, in particolare l'accesso alle banche dati esistenti o da creare;

- l) la costituzione di reti di operatori economici, soprattutto nel settore industriale.

Articolo 4

Cooperazione nel settore agricolo

1. La Comunità e il Paraguay instaurano una cooperazione nel settore agropastorale. A tale scopo esaminano con spirito di cooperazione e buona volontà:

- a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli;
- b) le misure a carattere sanitario, fitosanitario e ambientale e le loro conseguenze, affinché non siano di ostacolo agli scambi, pur tenendo conto delle relative legislazioni in materia.

2. La Comunità contribuisce alle iniziative prese dal Paraguay per diversificare le sue esportazioni di prodotti agricoli.

Articolo 5

Cooperazione industriale

1. Le parti contraenti decidono di promuovere l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva del Paraguay nei settori dell'industria e dei servizi, orientando in particolare le loro azioni di cooperazione verso le piccole e medie imprese e favorendo interventi volti ad agevolare l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati ed alle tecnologie appropriate. Tali azioni potranno comprendere la creazione congiunta di meccanismi e organismi adeguati.

2. Le parti contraenti decidono altresì di esaminare la possibilità di promuovere i progetti che potrebbero favorire l'integrazione armoniosa dell'industria paraguaiana nel MERCOSUR.

Articolo 6

Cooperazione in materia di ambiente

1. Le parti contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione in materia di tutela e di miglioramento ambientale onde risolvere i problemi provocati dalla contaminazione delle acque, del suolo e dell'aria, dall'erosione, dalla desertificazione e dal disboscamento, nonché dall'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. Esse favoriranno inoltre la conservazione produttiva della flora e della fauna forestali e fluviali nonché la conservazione delle foreste tropicali e dei parchi nazionali.

2. A tal fine, le parti contraenti cercheranno di realizzare azioni nel settore ambientale volte soprattutto a:

- a) creare e potenziare strutture pubbliche e private di tutela ambientale;
- b) sviluppare e perfezionare le legislazioni, le norme e gli standard;
- c) favorire la ricerca, la formazione e l'informazione nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- d) eseguire studi e progetti e fornire assistenza tecnica;
- e) organizzare incontri, seminari, workshop, conferenze e visite di funzionari, esperti, tecnici, dirigenti d'azienda ed altre persone che operano nel settore dell'ambiente.

Articolo 7

Investimenti

Le parti contraenti decidono:

- a) di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, l'incremento di investimenti reciprocamente vantaggiosi;
- b) di adoperarsi per creare un contesto più favorevole agli investimenti degli Stati membri della Comunità e del Paraguay, in particolare mediante accordi per la promozione e la tutela degli investimenti in base ai principi della non discriminazione e della reciprocità.

Articolo 8

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti contraenti decidono di sostenere la promozione e lo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche del Paraguay.

A tale scopo, si favorirà e si promuoverà la massima cooperazione tra gli organismi e/o le imprese specializzati delle parti contraenti, associando in particolare i loro centri di ricerca al fine di risolvere congiuntamente i problemi di reciproco interesse.

2. Le parti contraenti determineranno di concerto i settori della cooperazione, senza escluderne nessuno a priori. Tra questi settori figureranno in particolare:

- a) il miglioramento delle capacità di ricerca;
- b) lo sviluppo e la gestione delle politiche in materia di scienza e di tecnologia;

- c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente;
- d) l'utilizzazione razionale delle risorse naturali, soprattutto forestali;
- e) l'integrazione e la cooperazione regionali per progetti scientifici o tecnologici;
- f) la diffusione di informazioni e di conoscenze scientifiche e tecnologiche.

3. Le parti contraenti faciliteranno ed incoraggeranno le iniziative destinate a realizzare gli obiettivi della loro cooperazione, e in particolare:

- a) l'esecuzione comune di progetti di ricerca da parte di centri specializzati e di altre istituzioni competenti delle due parti;
- b) lo scambio di informazioni scientifiche, in particolare attraverso seminari, workshop, congressi, ecc.;
- c) il sostegno al reinserimento in Paraguay di scienziati, tecnici ed esperti.

Articolo 9

Trattamento della nazione più favorita

Per le loro importazioni o esportazioni di merci, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 10

Importazione temporanea di merci

Le parti contraenti si impegnano a tener conto dell'esonero dai dazi e dalle imposte all'importazione temporanea nel loro territorio di merci oggetto di convenzioni internazionali in materia e destinate ad essere riesportate.

Articolo 11

Cooperazione commerciale

1. Le parti contraenti decidono di sviluppare e diversificare al più alto livello possibile gli scambi commerciali, tenendo conto delle situazioni economiche rispettive, e concedendosi le massime agevolazioni.

2. Le parti contraenti decidono di studiare i metodi e i mezzi per eliminare gli ostacoli non tariffari e paratariffari; tenendo conto dei lavori realizzati in seno alle organizzazioni internazionali, le parti contraenti si impegneranno ad attuare una politica volta a:

- a) concedersi reciprocamente le massime agevolazioni per le transazioni commerciali;
- b) cooperare, a livello bilaterale e multilaterale, per risolvere i problemi di interesse comune, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale e industriale e alle denominazioni d'origine, nonché ai prodotti di base, ai prodotti semilavorati e ai prodotti finiti;
- c) agevolare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, anche a livello di formazione professionale, lo snellimento delle procedure e l'individuazione delle infrazioni alle normative doganali;
- d) tener conto degli interessi rispettivi in materia di accesso alle risorse, di trasformazione delle stesse e di accesso ai loro mercati per i prodotti dell'altra parte contraente;
- e) promuovere i contatti tra gli operatori economici in modo da diversificare ed aumentare le correnti di scambio;
- f) studiare, raccomandare e applicare misure di promozione commerciale tali da incentivare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni;
- g) tener conto, nella misura del possibile, del parere dell'altra parte contraente in merito ai provvedimenti che potrebbero avere un effetto negativo sugli scambi commerciali reciproci.

Articolo 12

Cooperazione in materia di pubblica amministrazione

1. Le parti contraenti collaboreranno ai fini della modernizzazione e della razionalizzazione del settore della pubblica amministrazione a livello nazionale e regionale, ristrutturando in particolare l'amministrazione centrale.

2. Per realizzare questi obiettivi, le parti contraenti promuoveranno, tra l'altro:

- l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione per funzionari e impiegati di istituzioni e amministrazioni pubbliche;
- il miglioramento delle attrezzature delle istituzioni e amministrazioni pubbliche.

Articolo 13

Cooperazione in materia di informazione, comunicazione e cultura

1. Le parti contraenti instaureranno una cooperazione anche in materia di informazione e di comunicazione, te-

nendo conto della dimensione culturale delle loro relazioni.

2. Tale cooperazione mirerà, tra l'altro, a preservare i beni storici e culturali.

Articolo 14

Formazione

1. Le azioni di cooperazione realizzate nell'ambito dell'accordo comprenderanno i necessari elementi di formazione.

2. Le azioni di formazione si rivolgeranno in via prioritaria a formatori, docenti e dirigenti che svolgono già mansioni di responsabilità in imprese, amministrazioni, servizi pubblici ed altri organismi economici e sociali.

3. Le parti contraenti prenderanno in considerazione la possibilità di attuare programmi specifici di formazione al fine di rafforzare le istituzioni democratiche in Paraguay.

Articolo 15

Cooperazione nel settore della pubblica sanità

Le parti contraenti decidono di cooperare nel settore della pubblica sanità, al fine di migliorare il tenore e le condizioni di vita, specialmente per le fasce più sfavorite della popolazione. A tale scopo, le parti si impegnano ad incentivare la ricerca comune, i trasferimenti di tecnologia, gli scambi di esperienze e l'assistenza tecnica, attuando in particolare misure connesse:

- alla gestione e amministrazione dei servizi competenti;
- all'organizzazione di incontri scientifici e agli scambi di esperti;
- all'attuazione di programmi di formazione professionale;
- ai programmi e progetti volti a migliorare le condizioni sanitarie e sociali in ambiente urbano e rurale.

Articolo 16

Cooperazione in materia di lotta contro la droga

1. Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche, a coordinare ed intensificare le loro iniziative volte a prevenire e a ridurre la produzione, il traffico illecito e il consumo di droga.

2. La cooperazione comprenderà, tra l'altro:

- progetti di formazione, istruzione, cura e disintossicazione dei tossicomani, compreso il loro reinserimento nella vita attiva e sociale;
- programmi e progetti di ricerca;
- misure che offrano opportunità economiche alternative;
- scambi di qualsiasi informazione pertinente, comprese le misure relative al riciclaggio del denaro.

3. Potranno partecipare al finanziamento delle summenzionate iniziative le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni nazionali, regionali e internazionali, in collaborazione con il governo del Paraguay e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

Articolo 17

Cooperazione in materia di turismo

Conformemente alle rispettive legislazioni, le parti contraenti promuovono lo sviluppo della cooperazione turistica mediante azioni specifiche tra cui, in particolare:

- gli scambi di funzionari ed esperti in materia di turismo, nonché di informazioni e statistiche turistiche, e il trasferimento tecnologico;
- le attività volte a promuovere il flusso dei turisti;
- il sostegno alle azioni di formazione, in particolare per il funzionamento e la gestione degli alberghi;
- la partecipazione comune a fiere ed esposizioni destinate ad incrementare i flussi turistici.

Articolo 18

Cooperazione ed integrazione regionali

1. La cooperazione tra le parti contraenti potrà comprendere azioni realizzate nell'ambito di accordi di cooperazione o di integrazione con paesi terzi della stessa regione.

2. Senza escludere a priori nessun settore, si prenderanno in considerazione soprattutto azioni riguardanti:

- a) la cooperazione ambientale a livello regionale;
- b) lo sviluppo del commercio intraregionale;

- c) il potenziamento delle istituzioni regionali e il sostegno alla realizzazione di politiche e attività comuni;
- d) le comunicazioni regionali, soprattutto fluviali.

Articolo 19

Cooperazione allo sviluppo

1. Al fine di consolidare e accelerare lo sviluppo economico e sociale del Paraguay, la Comunità concederà aiuti nel quadro dei suoi programmi a favore dei paesi in via di sviluppo.

2. Si attribuirà particolare importanza allo sviluppo rurale, compreso lo sviluppo rurale integrato, alle azioni comuni di formazione, alle attività, volte a migliorare l'autosufficienza alimentare, l'occupazione, gli alloggi in ambiente urbano e rurale e a promuovere le organizzazioni di base.

Articolo 20

Mezzi per realizzare la cooperazione

Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le parti contraenti utilizzeranno, secondo le loro disponibilità e i rispettivi meccanismi, i mezzi adeguati, compresi quelli finanziari.

Articolo 21

Commissione mista di cooperazione

1. È istituita una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti della Comunità e del Paraguay. La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Asunción, a una data e secondo un ordine del giorno stabiliti di comune accordo. È possibile indire riunioni straordinarie previo accordo di entrambe le parti.

2. La commissione mista garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. A tal fine, i suoi compiti consistono, in particolare, nel:

- a) prevedere misure atte a sviluppare e a diversificare gli scambi, secondo le finalità del presente accordo;

- b) scambiare opinioni su qualsiasi questione di interesse comune relativa agli scambi e alla cooperazione, compresi i programmi futuri e i mezzi disponibili per la loro realizzazione;

- c) formulare raccomandazioni per favorire l'espansione degli scambi e l'intensificarsi della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle iniziative previste;

- d) in generale, formulare raccomandazioni per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

3. La commissione mista può creare sottocommissioni specializzate e gruppi di lavoro per coadiuvarla nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 22

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e tutte le azioni intraprese nel suo ambito lasciano totalmente impregiudicate le competenze degli Stati membri della Comunità per intraprendere azioni bilaterali con il Paraguay nel quadro della cooperazione economica con questo paese e concludere, eventualmente, con esso nuovi accordi di cooperazione economica.

2. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, qualora esse siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e il Paraguay.

Articolo 23

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni ivi previste, e al territorio della Repubblica del Paraguay.

Articolo 24

Clausola evolutiva

1. Le parti contraenti possono ampliare di concerto il presente accordo onde potenziare la cooperazione e completarla mediante accordi relativi a specifici settori o attività, conformemente alle rispettive legislazioni.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può presentare proposte onde ampliare il campo di applicazione della cooperazione tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

Articolo 25

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato di anno in anno se nes-

suna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza.

Articolo 26

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 27

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

Scambio di lettere in materia di trasporti marittimi

Lettera n. 1

Signore,

Le saremmo grati se volesse confermarci l'accordo del Suo governo su quanto segue:

«In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Paraguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista.»

Voglia gradire l'espressione della nostra più profonda stima.

*A nome del
Consiglio delle Comunità europee*

Lettera n. 2

Signori,

mi prego confermarVi l'accordo del mio governo su quanto segue:

«In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Paraguay, le parti si sono impegnate ad esaminare in modo appropriato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare per sormontare eventuali ostacoli allo sviluppo degli scambi. A tal fine, si ricercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio di una libera e leale concorrenza su basi commerciali.

Parimenti, è stato convenuto che tali questioni verranno esaminate durante le riunioni della commissione mista.»

Vogliate gradire l'espressione della mia più profonda stima.

*Per il governo della
Repubblica del Paraguay*

*ALLEGATO II***Dichiarazione unilaterale della Comunità sull'SPG**

La Comunità conferma l'importanza da essa attribuita al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, istituito conformemente alla risoluzione n. 21 (II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

Per consentire al Paraguay di sfruttare appieno il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate da essa instaurato a norma della suddetta risoluzione, la Comunità europea è disposta ad esaminare i suggerimenti di questo paese.

Inoltre, la Comunità organizzerà seminari di informazione in Paraguay per far sì che gli amministratori e gli operatori economici di questo paese abbiano una maggiore conoscenza del sistema da esse instaurato.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo



L'EUROPA IN CIFRE

Istituto statistico delle Comunità europee

La presente pubblicazione si prefigge di coprire il fabbisogno di informazione obiettiva sull'Europa alla vigilia dell'attuazione dell'Atto unico europeo. Essa interessa soprattutto i giovani, per i quali l'Europa costituisce l'ambito della loro vita.

68 pag. — 21 cm × 27 cm

ISBN 92-825-9459-9 — N. di catalogo CA-54-88-158-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 5,90 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO

di Dominique Servais

Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.

57 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-825-8574-3 — N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



**LE FINANZE PUBBLICHE DELLA COMUNITÀ
Il bilancio europeo dopo la riforma del 1988**

Le finanze pubbliche della Comunità: le sue basi giuridiche, le grandi tappe della loro evoluzione e in particolare la riforma del giugno 1988; i principi della gestione finanziaria del bilancio europeo e la loro messa in atto.

118 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-825-9832-2 — N. di catalogo CB-55-89-625-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:




**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata

Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**

1991 - 643 pagine

ISBN: 92-826-0529-9

N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome:

Indirizzo:

..... Tel:

Data: Firma:

1 ECU = 1 550 LIT

